REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente ORDINANZA

Num. 125 del 19/09/2024 BOLOGNA

Proposta:	PPG/2024/135 del 19/09/2024
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Assessorato proponente:	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Oggetto:	EVENTO METEORICO SETTEMBRE 2024 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI
Autorità emanante:	IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Firmatario:	IRENE PRIOLO in qualità di Presidente della Giunta Regionale F. F.

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità:	GOVONI CRISTINA	espresso in data 19/09/2024
Parere di regolarità amministrativa di Merito:	FERRECCHI PAOLO	espresso in data 19/09/2024

Approvazione Assessore: PRIOLO IRENE

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni

Firmato digitalmente

LA PRESIDENTE f.f.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Considerato che, nel corso della seconda decade del mese di settembre 2024, eventi meteorici eccezionali hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali e franosi nei territori della Città Metropolitana di Bologna e delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara;

Rilevato che:

- tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio regionale, che ha comportato esondazioni di fiumi e l'attivazione di frane e smottamenti e, conseguentemente, ha provocato danni ad edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica;

Ritenuto che:

- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai fenomeni meteorici in corso, affinché sia assicurato - quanto prima - il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti e dei materiali generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari;

Ritenuto altresì che:

- l'attuale situazione emergenziale comporta la produzione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può

essere gestito attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;

- al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti e dei materiali si rende necessario operare in deroga anche alle autorizzazioni in essere per impianti di stoccaggio, di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e di termovalorizzazione;
- occorre in particolare, dettare disposizioni specifiche in merito alle attività di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta e di cessazione della qualifica di rifiuto delle citate tipologie di rifiuti, di cui rispettivamente agli artt. 183 comma 1, lett. n), e 184-ter del D.Lgs. 152/06 nonché in ordine all'applicazione dell'art. 185, comma 3, del medesimo decreto;
- emerge l'esigenza di modificare i flussi pianificati dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) per il 2024, limitatamente ai rifiuti rimossi a seguito degli eventi alluvionali;
- sia necessario stabilire che in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 31/1996 l'importo del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali sia determinato in base ai valori minimi consentiti dall'art. 3, comma 29, della Legge n. 549/1995;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto, alla dimensione regionale dell'evento, e ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

- il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dagli eventi;
- gli interventi possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al punto che precede, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi alluvionali;

Acquisito formalmente il parere dell'Agenzia regionale prevenzione ambiente energia (ARPAE), secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 191, Dlgs. n. 152/2006, quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1) In via generale e in coerenza con quanto previsto dall'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 152/06, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta i materiali vegetali, le acque fangose, i limi, e le terre derivanti dagli eventi meteorici (sia da fenomeni alluvionali sia da eventi franosi), provenienti edifici pubblici e privati, da corsi d'acqua e da aree allagate, ad esclusione di quelli derivanti da aree produttive qualora gli stessi siano stati a contatto con materiali inquinanti, gestiti secondo le modalità ritenute più celeri ed opportune al fine di ripristinare il ritorno all'ordinarie modalità di vita e alla riduzione degli effetti degli stessi in quanto non pericolosi in ragione della loro provenienza; qualora le acque fangose siano convogliate nelle reti fognarie, anche indirettamente attraverso altri corpi idrici (naturali o artificiali) e previo confronto con gli enti competenti per gli stessi, deve essere sentito anche per le vie brevi il gestore del servizio idrico, al fine di non pregiudicare la funzionalità delle reti e degli impianti;

2) i materiali solidi di cui al punto 1 possono essere gestiti in sito secondo le buone pratiche ovvero essere raggruppati in aree dedicate individuate dal Comune, dalla Provincia/Città Metropolitana o da soggetti dagli stessi individuati, in attesa di successivo utilizzo;

3) i materiali liquidi di cui al punto 1 possono essere convogliati, anche attraverso l'utilizzo di autobotti o mezzi similari, nel reticolo idrografico naturale, previo confronto per le vie brevi con gli enti competenti alla sua gestione al fine di non pregiudicarne l'officiosità idraulica;

4) i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e franosi, provenienti da edifici pubblici e privati e da aree allagate, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché quelli derivanti dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, sono classificati come rifiuti urbani. Ai rifiuti solidi urbani indifferenziati è attribuito prevalentemente il

codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai rifiuti liquidi sono attribuiti i codici EER 20.03.04 e 20.03.06. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti urbani dell'alluvione è il Comune di origine dei rifiuti stessi;

5) i rifiuti urbani derivanti dall'evento calamitoso di cui trattasi sono da considerarsi frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata di cui al decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

6) i rifiuti derivanti dell'evento calamitoso provenienti dalle attività produttive possono essere conferiti ai punti di primo raggruppamento o a bordo strada e sono classificati come rifiuti urbani;

7) i rifiuti urbani di cui al punto 4 sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad eccezione dei rifiuti liquidi che possono essere gestiti anche dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato;

8) i gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all'ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio;

9) il gestore del servizio o il Comune o la Provincia/Città Metropolitana (dandone comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, a Regione e Protezione Civile) individuano i punti di primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo, ove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero. I punti di primo raggruppamento possono essere individuati anche presso impianti già autorizzati per la gestione dei rifiuti che a tal fine sono autorizzati all'ingresso di quelli rientranti nel campo di applicazione della

presente ordinanza. I rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e franosi potranno essere conferiti sulla strada o al primo raggruppamento. Qualora l'ingombro di detto rifiuto sia tale da non consentirne il collocamento ai margini della sede stradale, esso potrà essere raccolto dal gestore a chiamata. Il rifiuto potrà in alternativa essere conferito ai centri di raccolta comunali qualora la tipologia di rifiuto sia coerente con le frazioni ivi conferibili e gli stessi siano in funzione;

10) i Comuni, le Province/Città Metropolitana o i soggetti da loro individuati sono autorizzati ad effettuare, le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito, preliminari alla raccolta.

11) le acque fangose, i limi e le terre derivanti dall'evento calamitoso classificati come rifiuti con il codice EER 20.03.99 una volta conferiti al punto di raggruppamento, cessano di essere qualificati come tali se a seguito di una operazione di ispezione visiva ovvero di cernita e separazione è esclusa la presenza di contaminazioni (ad esempio da idrocarburi), nonché di rifiuti estranei (quali ad esempio carta, legno, plastica, metalli e rifiuti pericolosi); a seguito della cessazione della qualifica di rifiuto il materiale è custodito separatamente dai rifiuti in maniera tale da non pregiudicarne il successivo utilizzo;

12) il trasporto dei rifiuti urbani di cui alla presente ordinanza è svolto mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il gestore predispone inoltre l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento. Tale elenco deve essere inoltre inviato a: Prefettura, Comune, Regione,

ATERSIR, ARPAE e Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali ed è pubblicato sul sito web della Regione;

13) i rifiuti di cui alla presente ordinanza possono essere trasportati, oltre che dai soggetti individuati ai sensi dei punti 7 e 10, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., Esercito, Corpo Forestale dello Stato, Comune, Provincia/Città Metropolitana e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni;

14) i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti di cui alla presente ordinanza e per il tempo di vigenza della stessa, assicurandone la corretta gestione. Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previa accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti. Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione ed ARPAE-Direzione Tecnica i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza. Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere e alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, e semplici operazioni di selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedano un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (RAEE, ad esempio). Ai rifiuti lavorati anche in deroga dovrà essere applicato appropriato codice EER;

15) resta ferma, ai fini dell'avvio a recupero, la possibilità di attribuire ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita, tra gli altri, i codici EER di seguito elencati: 17.04.05, 17.04.07, 17.02.01, 17.01.07, 17.08.01*, 17.08.02, 20.03.07, 20.01.23*, 20.01.35*,

20.01.36, 20.01.38, 20.02.01, 16.05.05, 16.05.04, 16.02.11, 16.01.03, 15.01.10, 15.01.03, 15.01.02, 15.01.01, 17.06.03*, 17.06.04, 17.04.11, 20.01.33* e 20.01.34;

16) i gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, previa comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori siti di stoccaggio ubicati in aree adeguatamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti;

17) gli stoccaggi di cui ai punti 14 devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

   A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;

   B. garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

   C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili;

   D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario;

18) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell'impianto;

19) i detentori di rifiuti liquidi rientranti nel campo di applicazione della presente ordinanza possono altresì individuare, previa comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti

liquidi ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale ed idraulica;

20) i rifiuti solidi di cui alla presente ordinanza non sono computati ai fini del calcolo della flessibilità di cui all'art. 18 delle NTA del PRRB e, qualora le condizioni o le caratteristiche dei rifiuti non consentano l'avvio a termovalorizzazione, in deroga a quanto previsto nel D.Lgs. n. 36 del 2003, tali rifiuti possono essere conferiti tal quali in discarica;

21) gli impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi di cui alla presente ordinanza, in deroga all'elenco delle tipologie già autorizzate, sono autorizzati a trattare anche i codici EER 20.03.01, 20.03.07, 20.03.99, 20.03.04 e 20.03.06;

22) i soggetti gestori delle discariche sono autorizzati a ricevere i rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali in deroga ai quantitativi giornalieri e annuali previsti nelle autorizzazioni in esercizio fermo restando il rispetto del quantitativo di rifiuti conferibili complessivamente già autorizzato; detta deroga opera solo per il quantitativo di rifiuti aggiuntivi derivanti dagli eventi alluvionali;

23) è autorizzato il conferimento diretto in discarica dei rifiuti rientranti nel campo di applicazione della presente ordinanza;

24) le carcasse di animali da allevamento frammiste a rifiuti derivanti da crolli conseguenti agli eventi alluvionali e franosi che non rientrano nella classificazione dei sottoprodotti di origine animale in quanto non recuperabili, sono rifiuti speciali a cui attribuire il codice EER 02.02.99; tali rifiuti, corredati dell'autorizzazione del Servizio Veterinario, sono avviati a smaltimento in impianto di discarica che ai sensi della presente ordinanza è autorizzata a ricevere il codice EER 02.02.99;

25) è autorizzato il trattamento dei rifiuti liquidi del comparto agroalimentare provenienti da aziende site nei territori interessati dagli eventi alluvionali, classificati con il codice EER 02.03.01, presso gli impianti di depurazione qualora sia valutato tecnicamente compatibile dal gestore dell'impianto; nel caso di impianti di depurazione del comparto agroalimentare, il quantitativo conferito ai sensi del presente punto non è

conteggiato al fine del rispetto della limitazione del 50% di cui alla delibera di Giunta regionale n. 708/2020;

26) gli impianti di trattamento chimico, chimico-fisico e chimico-fisico-biologico, ubicati nel territorio regionale e che ricevono percolati prodotti dalle discariche ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2024, nel rispetto della loro capacità tecnica e dei limiti previsti per lo scarico delle acque reflue, sono autorizzati - per gli anni 2024 e 2025 - ad incrementare la propria capacità annua autorizzata unicamente per ricevere i predetti percolati e garantire il loro corretto trattamento;

27) sono sospese, per il periodo di efficacia della presente ordinanza, ed unicamente per far fronte ai rifiuti generati dall'emergenza in atto, le limitazioni previste in accordi e/o in autorizzazioni, relative ai quantitativi di rifiuti in ingresso ai termovalorizzatori, fermo restando il rispetto del carico termico nominale;

28) è incrementata la flessibilità dell'utilizzo dei termovalorizzatori in ragione della necessità di accelerare lo svuotamento dei siti di stoccaggio, prevedendo che l'aumento della capacità previsto possa essere impiegato anche per compensare la quota dei rifiuti derivanti dall'alluvione inviata ad altri impianti di termovalorizzazione;

29) i rifiuti di cui alla presente ordinanza sono pesati all'ingresso dell'impianto di destinazione ovvero, qualora ciò non sia possibile, misurati in volume e viene redatto un registro riportante i quantitativi di rifiuti conferiti con annotazione dell'origine riconducibile all'evento alluvionale;

30) i rifiuti di cui di cui alla presente ordinanza qualora non possano essere conferiti direttamente agli impianti già previsti dalla pianificazione e dalla ordinaria programmazione, devono essere conferiti presso gli impianti successivamente individuati e comunicati a Regione, ATERSIR e ARPAE da parte del gestore del servizio, ad eccezione di quelli già differenziati all'origine che seguono le ordinarie modalità di gestione come rifiuti urbani differenziati e possono essere conferiti anche ai centri di raccolta del territorio;

31) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza se necessario dovranno garantire il

proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti. In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all'interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio;

32) ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

33) dovranno essere mantenute la completa tracciabilità dei rifiuti e dei materiali di origine alluvionale in tutte le fasi gestionali(con particolare riferimento a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero) e la rendicontabilità ai fini dei costi relativi all'attuazione della presente ordinanza sarà oggetto di separato provvedimento; ai fini della tracciabilità sono competenti i soggetti che hanno raccolto il rifiuto e i gestori degli impianti di destinazione. I documenti di tracciabilità dei rifiuti dovranno riportare le opportune informazioni circa il Comune di raccolta e la connessione alla gestione dell'emergenza metereologica;

34) l'importo del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali sia determinato, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 31/1996, in base ai valori minimi consentiti dall'art. 3, comma 29, della Legge n. 549/1995, fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato alla propria Ordinanza n. 73/2023 per quanto riguarda il differimento dei termini per il versamento del medesimo tributo;

35) la presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a sei mesi ed è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

36) la presente ordinanza è comunicata ai sensi dell'articolo 191, D.lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ad ATERSIR;

37) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province/Città Metropolitana, ad ARPAE, alle AUSL e alla Sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai

gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Irene Priolo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2024/135

IN FEDE

Cristina Govoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2024/135

IN FEDE

Paolo Ferrecchi